

[REDACTED]

R.G. Es. n. 304/2018



TRIBUNALE DI LARINO

Ufficio esecuzioni

Il giudice dell'esecuzione

Letti ed esaminati gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.11.2021;

OSSERVA

Il 25 luglio 2018 [REDACTED] in liquidazione (d'ora in avanti, per brevità, [REDACTED]) notificava alla Banca Popolare delle Province Molisane (d'ora in avanti, per brevità, [REDACTED]) atto di pignoramento presso terzi per un credito vantato nei confronti di OMISSIS.

L'allegato n. 6 dell'atto di pignoramento depositato nel fascicolo telematico conteneva la dichiarazione del terzo [REDACTED], (datata 31.8.2018 ed inviata a mezzo per al creditore il giorno seguente) la quale si professava debitore del OMISSIS per l'importo di €. 123,47.

Con dichiarazione del 25.9.2018 il creditore precedente contestava la dichiarazione del terzo, rappresentando che il 30.07.2018 aveva ricevuto una PEC da [REDACTED] (società di gestione del risparmio), la quale domandava di ricevere copia del pignoramento già notificato dal creditore pignorante, in calce alla quale (probabilmente, a giudizio del creditore, per una svista) si rinveniva il testo di una pec inviata il 27.07.2018 (quindi a pignoramento già notificato al debitore e al terzo) dal OMISSIS alla [REDACTED] dal seguente tenore: *“Con la presente, io sottoscritto OMISSIS, avendo sottoscritto presso il Vostro Istituto, in data 29- 03- 2017, il contratto quadro identificato al NDG: 080004737 per la prestazione di servizi di investimento, per il deposito di titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca e per le operazioni di pronti contro termine, chiedo il disinvestimento del deposito a me intestato, con*

effetto immediato e il versamento di tali somme presso il seguente conto corrente riportante questo iban: [REDACTED] intestato a OMISSIS Veruska. In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti. OMISSIS”.

Fissata l’udienza di comparizione delle parti, con atto depositato il 7.11.2018 la [REDACTED] si costituiva in giudizio rappresentando di non essere debitore, nei confronti del OMISSIS, di somme ulteriori rispetto a quelle (€. 127,47) già dichiarate alla data di notifica del pignoramento e fino alla data dell’udienza fissata per la dichiarazione di terzo. Sosteneva che il OMISSIS aveva sottoscritto con la [REDACTED] un contratto quadro per servizi di investimento e la [REDACTED], in tali rapporti, rivestiva solo la figura di collocataria dei prodotti di investimento depositati, presso altro Istituto di Credito, la Banca Popolare di Sondrio (allegava a questo proposito una scheda informativa del prodotto dalla quale risultava la banca depositaria). Dunque, osservava la [REDACTED], ella esponente non aveva la disponibilità delle somme oggetto dell’investimento, né avrebbe potuto disporre pur a richiesta del cliente aggiungendo di essersi anche resa parte diligente inviando una copia informale dell’atto di pignoramento alla [REDACTED] società presso cui il debitore aveva sottoscritto dei fondi di investimento.

Allegava inoltre, alle note depositate il 25.1.2019, un regolamento del fondo comune sottoscritto dal OMISSIS.

Con provvedimento del 27-29 marzo 2019 il Giudice dell’Esecuzione, preso atto delle deduzioni delle parti, disponeva che la [REDACTED] specificasse se alla data del pignoramento fosse collocataria dei prodotti di investimento facenti capo al debitore OMISSIS, onerando altresì il creditore precedente di notificare l’atto di pignoramento alla [REDACTED]

E così, il 10.6.2019, il creditore precedente depositava dichiarazione negativa di [REDACTED] (datata 30.4.2019), la quale riferiva che il rapporto n. 02153667 riferito al OMISSIS era stato chiuso con rimborsi del 16.8 e 2.11 2018.

A questo punto, il giudice dell’esecuzione nominava il all’udienza del 12.7.2019 nominava il CTU dott. Francesco C [REDACTED] ita, cui poneva i seguenti quesiti:

“• accerti il CTU se la [REDACTED] era collocataria di prodotti di investimento (titoli di credito, obbligazioni, pronti contro termine) facenti capo al debitore OMISSIS oltre i fondi di investimento [REDACTED];

• verifichi il CTU se i fondi di investimento [REDACTED] di cui la [REDACTED] era solo collocataria, rientrano nella disponibilità della terza pignorata [REDACTED]

• verifichi il CTU se i fondi di investimento [REDACTED] di cui la [REDACTED] era solo collocataria, erano deponati presso altro istituto di credito (Banca Popolare di Sondrio)”.

L’elaborato peritale veniva depositato in data 8.4.2020. in esso il CTU accertava:

che il debitore OMISSIS aveva sottoscritto con ██████████ un contratto quadro identificato al NDG: 080004737 per la prestazione di servizi di investimento, per il deposito di titoli, per la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca e per le operazioni di pronti contro termine;

che la ██████████ era collocatrice dei fondi comuni di investimento “██████████” sottoscritti dal OMISSIS (come dichiarato dalla ██████████ con pec del 30.7.2018, all. n. 7 della nota depositata dal creditore precedente in data 25.9.2018), e come ribadito dalla stessa ██████████ non nota inviata al CTU IL 27.2.2020 (all. n. 3 dell’elaborato peritale), la quale aggiungeva che gli stessi erano depositati presso la Banca Popolare di Sondrio.

Sulla scorta delle risultanze dell’elaborato peritale, con provvedimento del 24.7.2020 il ge, con provvedimento del 2.7.2020, premettendo che le quote del Fondo ██████████ intestate all’esecutato alla data del 27/05/2018 erano depositate presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, disponeva *“che il presente provvedimento sia notificato a BANCA POPOLARE DI SONDRIO quale terzo detentore di 1.292,766 quote del Fondo ██████████ facenti capo al debitore OMISSIS, disponendo nel contempo che il detto Istituto Bancario specifichi il controvalore nominale delle quote e la loro disponibilità”*.

Il 2.11.2020 il creditore precedente, dopo aver adempiuto alle prescrizioni indicate dalla citata ordinanza, depositava dichiarazione resa in data 13.8.2020 dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO, la quale riferiva di aver ricevuto la notifica del pignoramento in data 12.8.2020 e di non aver rapporti con il OMISSIS.

A questo punto, in data 8.4.2021, il giudice dell’esecuzione pronunciava ordinanza di assegnazione dei fondi di investimento del fondo di investimento ██████████ e di estinzione della procedura, specificando che la BANCA POPOLARE DI SONDRIO procedesse alla loro vendita versando il controvalore ai creditori.

Il 12.8.2021 il creditore precedente chiedeva la correzione di un errore materiale della citata ordinanza del 08.4.2021, correzione che interveniva il successivo 18.8.2021.

Da ultimo, il 7.9.2021, la BANCA POPOLARE DI SONDRIO depositava opposizione agli atti esecutivi lamentando di non poter essere destinataria dell’ordine di pagamento in quanto nel momento in cui aveva ricevuto la notifica dell’atto di pignoramento (12.8.2020) non aveva la disponibilità di titoli intestati al OMISSIS, in quanto costui ne aveva ordinato lo smobilizzo con pec del 27.7.2018, ordine cui essa opponente aveva dato seguito in data 16.8.2018 e 2.11.2018.

Così ricostruita la sequenza cronologica della procedura esecutiva in esame, va preliminarmente osservato che il ricorso è tempestivo in quanto promosso nel termine di venti

giorni decorrenti dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione, avvenuta il 18.8.2021 (e non, come erroneamente detto nel decreto di fissazione dell'udienza, il 12.8.2021). A questo proposito, è certamente vero, come sostiene la ██████ che l'ordinanza del 18.8.2021 contiene la mera correzione di un errore materiale dell'ordinanza del 08.4.2021, sicché l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. andava promossa contro questo provvedimento, ma è altrettanto vero che questa prima ordinanza non è stata mai notificata (prima del 18.8.2021) alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO (tanto è vero che ██████ nell'asserire la tardività del ricorso in opposizione, fa riferimento agli allegati 29, 30 e 31 della propria comparsa, i quali tuttavia documentano una notifica eseguita solo il giorno 18.8.2021), né si può dire (come argomentato da ██████ che BANCA POPOLARE DI SONDRIO avrebbe dovuto insorgere contro il provvedimento del 27.4.2020 (precedentemente richiamato), poiché in esso il ge si limitava richiedere alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO di specificare quale fosse "*il controvalore nominale delle quote e la loro disponibilità*"; richiesta cui il predetto istituto di credito rispondeva rendendo dichiarazione negativa.

Quanto al merito, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.

In primis va osservato che è pacifico in atti, e non contestato tra le parti, che la ██████ era collocataria dei fondi, in proprietà della ██████ lo sostiene la ██████ lo sostiene la BANCA POPOLARE DI SONDRIO, lo riferisce ██████ (da ultimo con la nota inviata al CTU in data 27.2.2020, allegato n. 3 della consulenza tecnica), lo ammette nei suoi scritti difensivi lo stesso creditore precedente, lo si ricava dalla scheda informativa (non contestata) del prodotto che la BPPM allega alla propria costituzione del 7.11.2018, e dalla quale si ricava che la BANCA POPOLARE DI SONDRIO sia depositaria del fondo.

Ciò posto, occorre ricordare che il D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (TUF) dopo aver premesso, all'art. 1, comma 5, che per "*servizi e attività di investimento*" si intendono, tra l'altro, il collocamento di "*strumenti finanziari*", prescrive all'art. 18 che l'esercizio professionale di questi servizi nei confronti del pubblico sia "*riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi*".

È dunque evidente che nel caso di specie, il fatto che la ██████ appaia, negli atti della procedura esecutiva, quale banca collocatrice, sta a significare che si tratta del soggetto che ha collocato, cioè negoziato il prodotto finanziario al OMISSIS.

Orbene, l'art. 83-bis, comma 1 TUF, ribadendo il principio della c.d. dematerializzazione dei valori mobiliari (introdotto nell'ordinamento con la l. 16 giugno 1986, n. 289), ha previsto che "*I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in*

una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale”.

La pignorabilità di questi valori si ricava, in generale, dall'art. 36, comma 4 (TUF), a mente del quale *“Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi”.*

Quanto alle modalità attraverso cui questo pignoramento va eseguito, la Corte di cassazione sin dalla pronuncia 28.02.2007, n. 4653 aveva affermato che il pignoramento dei titoli dematerializzati *“è eseguibile presso il terzo, intermediario incaricato dal debitore della tenuta del conto in cui quegli strumenti sono registrati”.* Il legislatore ha poi successivamente condiviso questa impostazione, normandola da ultimo con l'art. 83-octies TUF (introdotto dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27) il quale dispone che *“i vincoli di ogni genere [e, dunque, anche il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento] sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario”*, intermediario presso il quale, a norma dell'art. 83-quater, comma 2, è acceso un conto destinato a contenere la registrazione degli strumenti finanziari, e sul quale l'intermediario stesso procede ad annotare l'apposizione del vincolo pignoratorio.

Le norme sopra richiamate sono dunque chiare nel prevedere che il vincolo di impignorabilità deve essere apposto dall'intermediario, sebbene a giudizio di questo Tribunale non possa escludersi che sia la ██████ emittente (la quale, a norma dell'art. 36, comma primo, TUF “gestisce” il fondo comune di investimento) che la stessa banca depositaria (quale soggetto terzo presso il quale si trovano le cose pignorate ex art. 543 c.p.c.) possano essere destinatarie dell'atto di pignoramento.

Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, ritiene questo giudice che l'ordinanza di assegnazione sia illegittima laddove ordina alla BANCA POPOLARE DI SONDRIO il pagamento, atteso che costei non è stata destinataria dell'atto di pignoramento, e nel momento in cui, nel corso della procedura, lo ha ricevuto, ha reso dichiarazione negativa, sulla bontà della quale peraltro non vi sono incertezze, atteso che è documentato ed incontestato tra le parti il fatto che il OMISSIS, con un comportamento certamente suscettibile di essere valutato in sede penale, dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento si è disfatto dei fondi sottoscritti, e ciò in data di gran lunga antecedente a quella in cui il pignoramento è stato esteso al predetto istituto di credito.

A diverso approdo non potrebbe giungersi, in questa sede, neppure ove, condividendosi le argomentazioni del creditore procedente, si dovesse ritenere che la ██████ avesse avuto un onere di attivarsi. Militano in questa direzione due considerazioni.

La prima è rappresentata dal fatto che manca in atti la prova del fatto che essa, oltre a rivestire la qualità di collocataria, fosse anche il soggetto intermediario presso il quale era stato aperto il conto di cui all'art. 83-quater TUF, e dunque soggetto tenuto ad annotare sul conto il vincolo di indisponibilità derivante dal pignoramento (al contrario, la BANCA POPOLARE DI SONDRIO ha depositato, in allegato all'atto di opposizione, l'estratto conto titoli intestato al debitore esecutato).

In secondo luogo, ove fosse emerso che la ██████ fosse, oltre che collocataria, anche intermediaria (circostanza che imporrebbe di verificare, in un eventuale giudizio di merito ed attraverso il possibile ricorso ad una richiesta di informazioni alla Banca d'Italia ex art. 213 c.p.c., se alla data del pignoramento fosse acceso, presso la ██████ il conto di cui all'art. 83-quater, comma 2 TUF, destinato a registrare i movimenti dei fondi comuni emessi dalla ETICA SGR ed acquistati dal OMISSIS), l'ordinanza di assegnazione avrebbe dovuto condannare la stessa BPPM al pagamento, e giammai la BANCA POPOLARE DI SONDRIO, mera depositaria, in data antecedente alla data in cui il pignoramento si è perfezionato nei suoi confronti, dei fondi comuni, ma non più tale nel momento in cui ha ricevuto il pignoramento.

Quanto al carico delle spese, se ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti, sia in ragione della brumosità della vicenda, sia in considerazione del fatto che, a bene vedere, la scaturigine delle questioni qui scrutinate è da individuarsi nel comportamento del OMISSIS, che ha sottratto alle ragioni creditorie l'oggetto del pignoramento, dopo che questo si era già perfezionato nei suoi riguardi.

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione;

assegna alla parte che vi abbia interesse termine di giorni 30 decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento o di quello adottato dal collegio eventualmente adito in sede di reclamo.

Spese compensate.

Si comunichi

Larino, li 03.12.2021

**Il Giudice dell'esecuzione
Rinaldo d'Alonzo**